



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata – Montecalvario

Mercato – Pendino

Porto - San Giuseppe

DELIBERA n° 3 DELLA GIUNTA DELLA MUNICIPALITÀ
SEDUTA del 17/09/2026

OGGETTO: Proposta al Consiglio per l'approvazione degli indirizzi per lo schema di Avviso pubblico unico per l'affidamento senza fini di lucro, a titolo gratuito, dell'area ludica per bambini e dell'annessa area verde dei Giardini di Santa Chiara, finalizzato alla cura, tutela, presidio civico, valorizzazione e regolamentazione dell'apertura e chiusura dell'area.

L'anno 2026 addì 17 del mese di settembre, nell'Ufficio di Presidenza sito in Piazza Dante 93, si è riunita la Giunta della II Municipalità previo regolare avviso di convocazione ai Sigg. Assessori in carica.

Si dà atto che sono presenti gli Assessori in carica, indicati con la lettera "P" a fianco del proprio nominativo mentre risultano assenti quelli indicati con la lettera "A":

Presidente:

Roberto Marino Presidente Municipalità 2	P
---	---

Assessori:

Giuseppe Brandolini – Vicepresidente Assessore Politiche Sociali	P
Concetta De Iuliis Assessore Scuola	P
Lorenzo Iorio Assessore Attività Produttive, Turismo, Legalità	P
Salvatore Iodice Assessore Attività culturali	A

Assume la presidenza, il Presidente della Municipalità, Avv. Roberto Marino

IL PRESIDENTE

constatato che la Giunta è in numero legale, dichiara valida la riunione e mette in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA DELLA II MUNICIPALITÀ

PREMESSO CHE

- l'area oggetto del presente provvedimento, ubicata nei pressi del complesso monumentale di Santa Chiara, nel territorio della Municipalità 2, costituisce uno spazio pubblico di particolare rilevanza sociale, destinato prioritariamente alla fruizione dei bambini e delle famiglie;
- l'area è costituita da uno spazio ludico attrezzato e da una limitata componente a verde ed è delimitata in maniera tale da consentirne la regolamentazione degli accessi mediante apertura e chiusura;
- l'area è stata recentemente oggetto di interventi di riqualificazione e ripristino delle attrezzature ludiche, resi possibili anche grazie a una donazione esterna, che hanno consentito di restituire alla cittadinanza uno spazio rinnovato, sicuro e destinato alla socialità dei bambini e delle famiglie;
- tale intervento rappresenta un patrimonio pubblico che deve essere conservato nel tempo e protetto da fenomeni di incuria, vandalismo e utilizzazioni incompatibili con la sua destinazione;

CONSIDERATO CHE

- successivamente alla riapertura dell'area sono state riscontrate ripetute situazioni di utilizzo improprio degli spazi;
- in particolare, nelle ore di chiusura o di minore frequentazione, l'area viene frequentemente utilizzata per bivacchi e pernottamenti, con permanenza prolungata di persone all'interno dello spazio destinato ai bambini;
- sono state altresì riscontrate condizioni di degrado igienico, presenza di rifiuti e deiezioni e comportamenti incompatibili con la natura e la destinazione dell'area;
- tali circostanze determinano una condizione oggettivamente incompatibile con l'utilizzazione dello spazio da parte di bambini e famiglie e possono determinare rischi igienico-sanitari, deterioramento degli arredi e delle attrezzature ludiche e progressiva sottrazione dell'area alla propria funzione pubblica;
- il recente investimento effettuato per il recupero dello spazio rischierebbe pertanto di essere vanificato in assenza di un modello continuativo di cura, apertura, chiusura e presidio civico;
- gli interventi episodici di pulizia o controllo, pur necessari, non costituiscono da soli una soluzione strutturale;
- appare pertanto opportuno individuare una modalità stabile di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza organizzata che consenta di garantire quotidianamente la fruibilità dello spazio, senza trasferire a soggetti privati funzioni proprie della Pubblica Amministrazione;

RILEVATO CHE

- l'articolo 118, quarto comma, della Costituzione stabilisce che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, riconosce e disciplina il ruolo degli Enti del Terzo settore nello svolgimento di attività di interesse generale e, agli artt. 55 e seguenti, le forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 impone all'azione amministrativa criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 disciplina gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico degli enti locali – disciplina funzioni, organizzazione e responsabilità degli enti locali;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 tutela il patrimonio culturale e paesaggistico e dovrà essere osservato per ogni eventuale intervento che interessi beni o ambiti assoggettati a tutela;
- la legge 14 gennaio 2013, n. 10 reca norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;

RICHIAMATO

- lo Statuto del Comune di Napoli;
- il **Regolamento delle Municipalità**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 e successive modificazioni; tale regolamento costituisce ancora il riferimento organizzativo richiamato negli atti municipali.
- il **Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Napoli**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25 marzo 2026;
- in particolare, gli articoli 16, 18, 19 e 21 del predetto Regolamento, relativi rispettivamente alle aree ludiche, agli orari di fruizione, alle regole di fruizione e alla specifica utilizzazione delle aree ludiche;
- l'articolo 18 stabilisce che per le aree verdi recintate siano previsti specifici orari di apertura, garantendo fasce minime di fruizione stagionale.
- l'articolo 19 vieta espressamente l'utilizzazione delle aree verdi per finalità incompatibili con la loro destinazione, il danneggiamento di giochi e attrezzature e i comportamenti che pregiudichino la libera fruizione degli spazi collettivi o l'igiene del suolo e dell'ambiente; la norma contempla espressamente, tra i comportamenti incompatibili, il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche fuori dai luoghi destinati a tale scopo e il dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna nei luoghi non destinati a tale uso.
- l'articolo 21 disciplina specificamente la fruizione delle aree ludiche, prescrivendo l'uso appropriato delle attrezzature, la tutela dei minori e il dovere di segnalazione delle attrezzature danneggiate.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE

- il Titolo III del nuovo Regolamento comunale è espressamente dedicato alla **«Partecipazione del cittadino alla cura ed alla manutenzione del verde comunale»**;
- l'articolo 28 dispone che il Comune di Napoli promuova, sostenga e favorisca l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, anche in forma associata, alle attività di manutenzione, tutela e valorizzazione del verde;
- l'articolo 29 stabilisce espressamente che, per l'affidamento in adozione delle aree a verde comunali, trova applicazione il vigente regolamento comunale per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico.

RICHIAMATO ALTRESÌ

- il **Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011;
- detto Regolamento riconosce espressamente il verde urbano quale **bene comune da tutelare** e consente l'affidamento ad associazioni, cittadini e altri soggetti pubblici e privati per mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde;
- lo stesso Regolamento stabilisce che l'area affidata **mantenga la funzione e l'uso pubblico** e che l'affidamento sia disciplinato mediante apposita convenzione.
- il Comune di Napoli dispone già di uno specifico modello di **«Convenzione per l'affidamento di spazi a verde pubblico senza fini di lucro»**, che contempla l'intervento congiunto del competente Servizio comunale e della Municipalità territorialmente interessata.

TENUTO CONTO CHE

- l'area di Santa Chiara presenta caratteristiche peculiari, essendo prevalentemente destinata alla funzione ludica per bambini e disponendo di una componente verde di dimensioni limitate;
- la presenza della componente verde non impedisce l'applicazione delle disposizioni sopra richiamate e il nuovo Regolamento comunale contempla espressamente le **aree ludiche comprese nelle aree verdi**.
- l'obiettivo dell'Amministrazione non è quello di concedere a terzi l'utilizzazione esclusiva dell'area, né di realizzare alcuna forma di privatizzazione dello spazio pubblico;

- l'affidamento deve invece costituire uno strumento di **cura condivisa**, attraverso il quale la cittadinanza organizzata contribuisca alla conservazione e alla fruibilità di un bene che rimane integralmente pubblico;

DATO ATTO CHE

- dovrà essere preliminarmente accertato dagli uffici il titolo giuridico relativo all'area, tenuto conto della natura demaniale della proprietà indicata negli atti disponibili e delle modalità con cui il bene risulta affidato alla gestione del Comune e/o della Municipalità;
- l'eventuale affidamento a terzi non potrà attribuire diritti o facoltà maggiori rispetto a quelli spettanti all'Amministrazione che ha in gestione il bene;
- dovranno pertanto essere preventivamente acquisiti, qualora necessari, nulla osta, assensi o autorizzazioni dell'Amministrazione proprietaria, del Servizio Verde Pubblico e degli ulteriori uffici competenti;
- la procedura comunale vigente prevede, per l'adozione delle aree verdi, l'istruttoria congiunta del Servizio Verde Pubblico e della Municipalità territorialmente competente, seguita dalla stipulazione della convenzione e dal verbale di consegna.

RITENUTO

- necessario intervenire prima che il deterioramento dell'area comprometta definitivamente gli interventi di riqualificazione recentemente realizzati;
- opportuno promuovere una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria, aperta alle realtà senza scopo di lucro interessate alla tutela dello spazio;
- opportuno privilegiare proposte capaci di coinvolgere associazioni, genitori, residenti e altre realtà territoriali;
- necessario mantenere in capo alla Pubblica Amministrazione ogni funzione di ordine pubblico, Polizia locale, manutenzione strutturale e straordinaria e controllo tecnico della sicurezza delle attrezzature;

DELIBERA

di proporre al Consiglio:

di approvare l'indirizzo politico-amministrativo volto all'affidamento senza fini di lucro e a titolo gratuito dell'area ludica per bambini e dell'annessa area verde dei Giardini di Santa Chiara;

di stabilire che l'affidamento persegua esclusivamente finalità di interesse pubblico e abbia carattere gratuito, temporaneo, revocabile e non esclusivo;

di stabilire che l'area mantenga permanentemente la propria destinazione pubblica e la fruizione gratuita da parte della cittadinanza;

di demandare al Direttore della Municipalità e agli uffici competenti l'accertamento preventivo del titolo di disponibilità dell'area e l'acquisizione degli eventuali assensi dell'Amministrazione proprietaria e degli altri enti competenti;

di demandare agli uffici della Municipalità, di concerto con il Servizio Verde Pubblico, l'istruttoria necessaria alla pubblicazione dell'Avviso, nonché l'eventuale adeguamento tecnico dello schema allegato alle risultanze dell'istruttoria;

di stabilire che nessuna funzione di pubblica sicurezza o coercitiva possa essere attribuita all'affidatario;

di stabilire che la manutenzione straordinaria e le verifiche tecniche e strutturali delle attrezzature ludiche restino di competenza dell'Amministrazione e dei soggetti istituzionalmente competenti;

di prevedere che l'affidamento sia perfezionato mediante apposita convenzione e verbale di consegna;

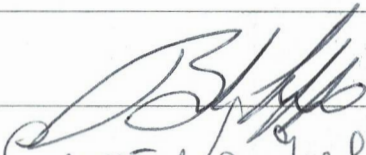
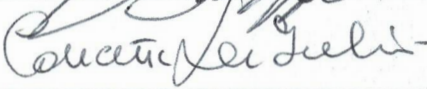
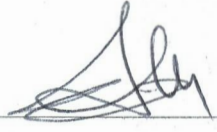
di dichiarare, ricorrendone i presupposti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Presidente:

Roberto Marino
presidente Municipalità 2



Assessori:

Giuseppe Brandolini – Vicepresidente Assessore Politiche Sociali	
Concetta De Iuliis Assessore Scuola	
Lorenzo Iorio Assessore Attività Produttive, Turismo, Legalità	
Salvatore Iodice Assessore Attività culturali	A



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2

Avvocata – Montecalvario

Mercato – Pendino

Porto - San Giuseppe

**DELIBERA n° 3 DELLA GIUNTA DELLA MUNICIPALITÀ
SEDUTA del 17/09/2026**

OGGETTO: Proposta al Consiglio per l'approvazione degli indirizzi per lo schema di Avviso pubblico unico per l'affidamento senza fini di lucro, a titolo gratuito, dell'area ludica per bambini e dell'annessa area verde dei Giardini di Santa Chiara, finalizzato alla cura, tutela, presidio civico, valorizzazione e regolamentazione dell'apertura e chiusura dell'area.

VISTO del Direttore della II Municipalità, Arch. Maria Iaccarino